SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIII LEGISLATURA –

N. 2287-nonies-B

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio deliberato dal Senato degli articoli 14, 16, 17, 18, 19 e 20 del disegno di legge

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (PRODI)

di concerto col Ministro del tesoro (CIAMPI)

«Proroga di termini»

(V. Stampato n. 2287)

approvato dalla 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) del Senato della Repubblica il 24 settembre 1997

(V. Stampato Camera n. 4174)

modificato dalla XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato) della Camera dei deputati il 1º luglio 1998

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 3 luglio 1998

Disposizioni in materia di politica sociale e di personale di istituti finanziari meridionali

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1900)

DISEGNO DI LEGGE

Approvato dal Senato della Repubblica

Art. 1.

(Personale della Finanziaria meridionale -FIME e della INSUD)

- 1. Il personale dipendente dalle società per azioni FIME, FIME LEASING, FIME FACTORING e FIMAT a cui non siano state applicate le disposizioni dell'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, può essere assunto, anche in deroga ai limiti di età, in amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo ed in altre amministrazioni richiedenti od in enti pubblici non economici nell'ambito dei posti risultanti vacanti a seguito della rideterminazione delle dotazioni organiche sulla base dei carichi di lavoro.
- 2. Ai fini dell'assunzione nelle amministrazioni pubbliche, ai sensi del presente articolo, dei dipendenti delle società di cui al comma 1, l'equiparazione fra le professionalità possedute dai dipendenti stessi e le qualifiche e i profili professionali delle amministrazioni pubbliche è previamente stabilita, ai sensi del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.
- 3. Ai fini del trattamento economico da attribuire ai dipendenti assunti ai sensi del comma 1 si applicano le disposizioni recate dall'articolo 14-*bis*, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, introdotto dal decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE

Approvato dalla Camera dei deputati

Art. 1.

(Personale della Finanziaria meridionale - FIME e della INSUD)

- 1. Il personale dipendente dalle società per azioni FIME, FIME LEASING, FIME FACTORING e FIMAT a cui non siano state applicate le disposizioni dell'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, può essere assunto in amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo ed in altre amministrazioni richiedenti od in enti pubblici non economici nell'ambito dei posti risultanti vacanti a seguito della rideterminazione delle dotazioni organiche sulla base dei carichi di lavoro.
- 2. Ai fini dell'assunzione nelle amministrazioni pubbliche, ai sensi del presente articolo, dei dipendenti delle società di cui al comma 1, l'equiparazione fra le professionalità possedute dai dipendenti stessi e le qualifiche e i profili professionali delle amministrazioni pubbliche è previamente stabilita, ai sensi del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
 - 3. Identico.

XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

- 4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano anche al personale dipendente dalla società per azioni INSUD riconosciuto in esubero, nel limite massimo di quindici unità.
- 5. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1, 2, 3 e 4, valutato in ragione d'anno nel limite massimo di lire 11 miliardi a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
- 6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

(Iscrizione alle Casse pensioni)

1. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 274, non si applica agli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale assunti dalle pubbliche amministrazioni con contratto di diritto privato secondo le norme ed il trattamento economico previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini.

Art. 3.

(Sicilcassa Spa)

1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti in virtù dell'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 513.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

- 4. Identico.
- 5. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1, 2, 3 e 4, valutato nel limite massimo di 5.500 milioni di lire per il 1998 e di 11.000 milioni di lire in ragione d'anno a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
- 6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

(Iscrizione alle Casse pensioni)

Identico.

Art. 3.

(Sicilcassa Spa)

Identico.

XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 4.

(Proroga dei termini dell'intervento per l'INSAR)

1. Gli interventi di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 460, come sostituito dall'articolo 7, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono prorogati all'anno 1997, nei limiti delle risorse allo scopo preordinate.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 4.

(Proroga dei termini dell'intervento per l'INSAR)

Identico.